

et frumenti et danari sia dellli Rettori over Proveditori ché haverano trovali li transgressor et disobedienti, et l'altra mità sia della Signoria nostra, et s'el ne serà accusador sia diviso per terzo, et sia tenuto secreto. Et da mò sia preso che tutti li habitanti in questa cità, si layci come ecclesiastici, debiano per tuto l mese presente haver fatto condur in questa cità tutti li frumenti restanti delle sue intrade, riservato solamente quanto sia necessario per lo viver de li fattori et gastaldi et per lo seminar delle terre, sotto pena di perder li frumenti, uno terzo di quali sia de l'accusador, il qual sia tenuto secreto, l'altro terzo sia diviso fra li poveri del loco dove saranno li frumenti, et l'altro terzo dellli Proveditori nostri alle Biave, over dellli Rettori che ne faranno la executione.

Oltra di ciò sia statuito che la parte presa in questo Conseglio del 1455 alli 4 di febraro sia confirmata, et ne l'avenir perpetuamente osservata, et publicata al presente in questa cità, et de fuori dalli Rettori nostri da Menzo in quā et nella Patria di Friul et da essa Patria in quā. Et così ogni anno sia publicata nel mese di mazo, aciò che là si habia inviolabilmente ad osservar. Et *tamen*, publicata o non publicata, si intenda dover haver la sua debita executione.

Il tenor della qual è questo.

Che de *coetero* niun citadin nostro, si nobile come popular, nè alcun altro habitante in Venetia, *nec etiam* alcun citadin over habitante nelle terre et luogi nostri, over alcun altro, sia chi esser si vogli, possa per si o per alcun altro per suo nome, sotto alcun color, forma, over inzegno, comprar o far comprar frumento in alcuna terra, castello, villa, over' altro loco nostro dal fiume di Menzo in quā, nè in la Patria de Friul et da essa Patria in quā, per incanevar, revender over farne mercantia, sotto pena di perder il frumento, et altratanto per pena. Et oltra di questo, s'el serà zentilhomo, sia privato per anni 10 de tutti Consegli, Officij et benefici della Signoria nostra, dentro et di fuori, et, s'el serà popular over habitante in Venetia, sia bandito di Venetia et del destretto per anni 10, et, s'el sarà citadin over habitante in le terre over luogi nostri, sia bandito di quelle et suo distretto per anni 10, et, s'el sarà altro forestier non citadin nè habitante in le terre et luogi nostri, oltra il perder dellli frumenti et altratanto per pena, come è ditto, star deba anni do nelle preson di Venetia. Possa *tamen* cadauno comprar, s'el vorà, solamente stara cinque de frumento all' anno per caduna bocca della sua fameglia

et per uso di quella. Et sia commessa la inquisition delle cose preditte alli Rettori, castellani, vicarii, et altri officiali de tutte le terre et luogi sopraditti, et sia azonto nelle loro commission. Alli quali Rettori sia data libertà di condannar li contrafacenti, possendoli tuor tutto el frumento comprato contra l'ordine presente et altratanto per pena, come è ditto, la mità del qual sia dellli Rettori over altri sopraditti che l'haveranno trovato, et l'altra mità pervenghi nella Signoria nostra, et essendone accusador, sia diviso per terzo, et sia tenuto secreto. Nè se possi per alcun appellar dalle condanation che sopra ciò fusseno fatte per essi Rettori, ma quelle restino valide et ferme senza alcuna appellation. Avisando, essi Rettori et altri officiali sopraditti, li Capi de questo Consiglio de quelli che haverano saputi et trovali haver contrafatto, aciò che possano mandar ad execution la pena del bando contra li contrafattori. Delle qual tutte pene sopraditte non se possa ad alcun contrafacente far gratia alcuna, don, remission, revocation, termine, nè alcuna declaracion, over suspension o provision, sotto pena de ducati 1000 per cadauno che mettesse over consentisse gratia in contrario, da esser scossi per li Capi de questo Consiglio immediate senza altro Conseglio.

CON GRATIA

(Stampa)

8<sup>o</sup>)

MDXX V. OCTOBRIS IN	LEONE	XI DIE CON. <sup>o</sup> DECEM
------------------------	-------	-----------------------------------

L'anderà parte, che tutti quelli, et siano chi esser si voglia, che hanno comprati over incanevali carboni de fuori, siano tenuti da mò per tutto decembre prossimo haver quelli fatto condur in questa città alla riva del carbon, et venderli a precii honesti et convenienti, come li serà limitato per li Officiali nostri a la Justitia vechia, secondo la sorte e qualità loro. Li qualli possano limitar li migliori fino a soldi 28 de la corba et non più, sotto pena di perder tuto l carbon, et di pagar altratanto in danar contadi, chi disobeidirà alla presente deliberatione, uno terzo de li qualli sia de l'accusador, uno terzo sia diviso tra li poveri del loco, et l'altro terzo del Rettor over Official de la Justitia vechia che ne farà la executione. Et sotto la medesima pena, tutti quelli che si trovano haver carboni in

(1) La carta 7<sup>a</sup> è bianca.